

## SEGRETARIATO GENERALE

**VISTA** la Legge 8 luglio 1986, n.349, "*Istituzione del Ministero dell'Ambiente e norme in materia di danno ambientale*" e successive modifiche ed integrazioni e, in particolare, l'art.13 concernente i requisiti e le procedure di individuazione delle Associazioni di protezione ambientale;

**VISTO** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 giugno 2019, n. 97, recante "Regolamento di organizzazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dell'Organismo indipendente di valutazione della performance e degli uffici di diretta collaborazione";

**VISTA** la Legge 23 marzo 2001, n.93, "*Disposizioni in campo ambientale*" e, in particolare, l'art.17, comma 3;

VISTO l'articolo 68 del Decreto Legge 25 giugno 2008, n.112, convertito con modificazioni dalla Legge 6 agosto 2008, n.133, che, nel sopprimere alcuni enti ritenuti "inutili", consentiva la proroga, da disporsi con D.P.C.M., di taluni organismi collegiali, nonché l'art.12, comma 20, del Decreto Legge 6 luglio 2012, n.95 convertito, con modificazioni, dalla Legge 7 agosto 2012, n.135, che ha disposto per questi che, alla data di scadenza del regime di proroga, le attività svolte fossero definitivamente trasferite ai competenti uffici delle amministrazioni in cui erano operanti;

**VISTA** l'Ordinanza del Consiglio di Stato n.4823 del 26 settembre 2013, con la quale viene rilevata l'avvenuta soppressione del Consiglio Nazionale per l'Ambiente;

**VISTO** il "Documento e criteri per l'individuazione delle Associazioni di protezione ambientale di cui all'art.13 della legge 8 luglio 1986, n.349" approvato dal Consiglio Nazionale per l'Ambiente nella seduta dell'11 gennaio 1988;

**VISTO** il parere dell'Avvocatura generale dello Stato datato 11 ottobre 2011, n.316095P, che esplicita il criterio dell'ordinamento interno democratico di cui all'art.13 della Legge n.349/1986;

**VISTO** che, a seguito di tale soppressione, le attività precedentemente attribuite al Consiglio Nazionale per l'Ambiente sono state definitivamente trasferite ai competenti uffici del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare in cui lo stesso era operante;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 luglio 2014, n.142, concernente il "Regolamento di organizzazione del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del

Territorio e del Mare, dell'Organismo indipendente di valutazione della performance e degli Uffici di diretta collaborazione", in particolare, l'articolo 3 comma 1, lett. h;

VISTO il Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, 26 febbraio 2019, n. 43, registrato alla Corte dei conti, reg. 1 fog. 457, in data 20 marzo 2019, con il quale è stata emanata la Direttiva generale contenente le priorità politiche e gli indirizzi per l'attività amministrativa e la gestione del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare per l'anno 2019;

**CONSIDERATO** che il Prefetto Silvana Riccio ha ricevuto l'incarico dirigenziale di livello generale di Segretario generale presso il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare con D.P.R. del 12.09.2018, registrato alla Corte dei Conti il 14.11.2018 reg. n. 1 foglio 2793;

**VISTO** il D.M. n.79 del 26 novembre 2018 di incarico dirigenziale di seconda fascia all'Avv. Pietro Cucumile, ammesso alla registrazione il 16 febbraio 2018 n.1-3021;

VISTO che, con Decreto ministeriale n.100 del 20 dicembre 2018, registrato ai sensi del D.lgs. n.123 del 30 giugno 2011, visto ex art. 5 comma 2 al numero 381 in data 20 dicembre 2018, sono state assegnate all'Avv. Pietro Cucumile, titolare della Divisione III – "Promozione della cultura e della informazione ambientale, relazioni con le associazioni ambientaliste, studi e ricerche", le risorse iscritte in termini di competenza e cassa, sui capitoli sottoelencati "Capitoli in gestione alla Divisione III";

**VISTO** il Decreto del Segretario generale prot.35/SG del 20 marzo 2019 con il quale l'Avv. Pietro Cucumile, è stato individuato per l'espletamento delle funzioni vicarie in caso di temporanea assenza o impedimento del Segretario generale;

**VISTA** l'istanza, sottoscritta dal sig. Michele Buonanno, che si dichiara legale rappresentante dell'Associazione denominata "Associazione Italiana Guardia Ambientale Volontaria – No Profit", non datata, acquisita al prot. 3145/SG del 20/06/2019 e verosimilmente tesa ad ottenere l'individuazione quale Associazione di protezione ambientale ai sensi dell'art.13 della Legge n.349/86;

**CONSIDERATO** che la succitata istanza è pervenuta in carenza di un corretto utilizzo della modulistica, pubblicata sul sito istituzionale del Ministero, nonché in mancanza della necessaria documentazione a supporto;

CONSIDERATO che, infatti, la succitata istanza avrebbe dovuto essere corredata oltre che da informazioni concernenti l'anagrafica dell'associazione istante anche dalla seguente documentazione: elenco delle sedi regionali, relazione dettagliata sull'attività svolta dall'Associazione nel triennio precedente l'istanza e documentazione atta a comprovare l'effettivo svolgimento dell'attività di protezione ambientale svolta, tutta mancante;

**CONSIDERATO** che l'Associazione richiedente il riconoscimento si è costituita in data 10/4/2019 e che, quindi, tale dato, a priori, non soddisfa il requisito fondamentale concernente la continuità dell'attività svolta nel triennio precedente l'istanza di riconoscimento;

**TENUTO CONTO** del parere espresso dalla citata Commissione per le associazioni ambientaliste, riunitasi in data del 15 luglio 2019, verbale prot.4730/SG, contrario all'individuazione dell'associazione denominata "Associazione Italiana Guardia Ambientale Volontaria – No Profit", per manifesta inammissibilità;

**CONSIDERATO** che i criteri previsti dal citato art.13 della Legge n.349/1986 sono da intendersi in senso cumulativo e non alternativo, per cui la mancata osservanza anche di uno solo di essi non consente di procedere all'adozione del provvedimento di individuazione ai sensi della citata norma;

**RAVVISATA** la manifesta inammissibilità della succitata istanza rivolta ad ottenere il riconoscimento quale associazione di protezione ambientale ai sensi della sopracitata normativa;

**CONSIDERATO** che resta ferma la facoltà in capo all'Associazione, non appena avrà superato il triennio dalla costituzione, e qualora lo ritenesse opportuno, di ripresentare una nuova istanza di individuazione utilizzando la modulistica pubblicata sul sito istituzionale del Ministero e allegando tutta la documentazione indicata nella citata modulistica;

VISTO l'art. 2, comma 1, della Legge n.241/90 e successive modifiche ed integrazioni;

## DISPONE

sulla scorta delle motivazioni addotte in premessa, la chiusura del procedimento amministrativo e

## DECRETA

**l'archiviazione** dell'istanza di riconoscimento, acquisita al prot. 3145/SG del 20/06/2019, presentata dall'Associazione denominata "Associazione Italiana Guardia Ambientale Volontaria – No Profit", con sede legale in Moiano (BN) in via Monticelli n.5, in quanto manifestamente inammissibile.

Avverso il presente Decreto è ammesso ricorso al competente T.A.R. o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla data di notifica

Il presente Decreto sarà notificato all'Associazione e pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.

Il Vicario del Segretario generale Avv. Pietro Cucumile (Ph.D.)

(documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii)